



COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 09/01/2026

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2026

L'anno **2026** addì **nove** del mese di **Gennaio** alle ore **18.00** in **BRENTINO BELLUNO**, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI
ZANGA MASSIMO (SINDACO)	SI
STELLA GIAN ANTONIO (VICE SINDACO)	SI
ALDRIGHETTI GIULIA	SI
BENETTI FRANCESCA	SI
BONINI CHRISTIAN	SI
CASTELLETTI JONATHAN	No
LORENZI CARLO	SI
MAZZURANA ALBERTO	No
ASILEPPI VIRGILIO	No
COATI MAURIZIO	SI
DALL'ORA ANDREA	SI

Presenti 8 - Assenti 0

Partecipa alla riunione, in qualità di Segretario Comunale, la Dott.ssa MARTINA PAIOLA.

Il Sindaco, ZANGA MASSIMO assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato e sulla proposta, corredata dai previsti pareri, unitamente ai suoi allegati, tutti conservati agli atti in originale presso l'Ufficio di Segreteria.

In particolare il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Interviene il Consigliere Coati il quale, rilevando che le aliquote IMU sono fisse da anni, chiede se c'è l'intenzione di ridurle e se c'è la possibilità di inviare i bollettini a casa.

Il Sindaco riscontra che l'intenzione è quella di mantenere invariate le aliquote e che la possibilità di spedire i bollettini sarà oggetto di valutazione.

Rilevato che non ci sono altri interventi per cui risulta ultimata la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione unitamente ai suoi allegati.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 2 del 02/01/2026 ad oggetto *“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2026”*, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell'espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rispettivamente:

del Responsabile dell'AREA CONTABILE E PERSONALE – dott.ssa Alice Soini

del Responsabile dell'AREA CONTABILE E PERSONALE – dott.ssa Alice Soini

Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si ritengono recepite nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione palese per alzata di mano:

- presenti: 8
- assenti: 3 (Castelletti Jonathan, Mazzurana Alberto, Asileppi Virgilio)
- votanti: 8
- favorevoli: 8
- contrari: 0
- astenuti: 0

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale;

ed inoltre, onde consentire l'immediata operatività delle disposizioni del presente provvedimento, con la seguente votazione palese per alzata di mano:

- presenti: 8
- assenti: 3 (Castelletti Jonathan, Mazzurana Alberto, Asileppi Virgilio)
- votanti: 8
- favorevoli: 8
- contrari: 0
- astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000, art. 49 e art.147-bis, ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2026

IL SINDACO

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale:

- è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 738 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali provvedano ordinariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18/02/2020 prot.4897 Ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

RICHIAMATO il Regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2020;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 740, che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 749 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

-al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

-al comma 751, che dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dal tributo;

-al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 758, che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

-al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

-al comma 760, che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

VISTO che l'articolo 5 decies Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 ha modificato l'art. 1 comma 741 lett. b), che così recita: *"b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;"*

VISTO il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

RICHIAMATA la risoluzione MEF n. 1/DF del 18/2/2020 recante "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.", con cui il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze chiarisce che "Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art.13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2026), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO DI IMMOBILE
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76 %	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

PRESO ATTO che con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato i Comuni della proroga all'anno 2026 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco).

CONSIDERATO che, in ogni caso, le aliquote oggetto della presente deliberazione rispettano i limiti previsti per ogni fattispecie individuata con il su menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, nelle more dell'emanazione del citato decreto;

RITENUTO quindi di procedere, con il presente atto, all'approvazione delle aliquote IMU 2026, sulla base dei seguenti parametri:

A) Aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esente;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Le suddette aliquote sono di seguito riepilogate e meglio chiarificate in tabella:

TIPOLOGIA	ANNO 2026 aliquota per mille
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	6
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	esenti
FABBRICATI CATEGORIA D (ad eccezione della categoria D/10)	10,6
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,6
AREE FABBRICABILI	10,6
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione dell'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	10,6
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	10,6

B) Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2026:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

C) Sono altresì considerate abitazioni principali:

- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità;

D) Esenzioni:

- i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28/12/2015, in quanto il Comune di Brentino Belluno è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 751 secondo periodo l. 160/2019;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:
 - è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);
 - o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

E) Riduzioni per residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia:

- per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà, ai sensi dell'art. 1 comma 48 l. 178/2020;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – TUEL, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con l. 7 dicembre 2012, n. 213 (Allegato B).

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- la Legge del 27/12/2019 n. 160, art. 1 commi 738-783;
- Il vigente regolamento IMU;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare le aliquote IMU 2026, sulla base dei seguenti parametri:

A) Aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6** per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1** per mille;

- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6** per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,6** per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,6** per mille.

Le suddette aliquote sono di seguito riepilogate e meglio chiarificate in tabella:

TIPOLOGIA	ANNO 2026 aliquota per mille
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	6
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	esenti
FABBRICATI CATEGORIA D (ad eccezione della categoria D/10)	10,6
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,6
AREE FABBRICABILI	10,6
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione dell'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	10,6
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	10,6

B) Detrazioni:

Le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2026:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

C) Sono considerate abitazioni principali:

- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità;

D) Esenzioni:

- i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28/12/2015, in quanto il Comune di Brentino Belluno è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 751 secondo periodo l. 160/2019;
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

- è stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);
- o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

E) Riduzioni:

- per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà, ai sensi dell'art. 1 comma 48 l. 178/2020.

2. Di dare atto che:

- tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, le modifiche al presente atto che dovessero rendersi necessarie per effetto di norme statali in merito, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
- ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020 al DL 34/2020, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- verrà elaborato, nel formato elettronico richiesto dalla normativa, il prospetto che formerà parte integrante della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019, non appena verrà resa disponibile, nel Portale del Federalismo fiscale, l'apposita applicazione;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire l'immediata operatività delle disposizioni del presente provvedimento.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 2

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/01/2026

Il Responsabile di Settore

Soini Alice

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/01/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Soini Alice

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ZANGA MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINA PAIOLA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Brentino Belluno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZANGA MASSIMO in data 14/01/2026
Martina Paiola in data 10/01/2026